NORME SULL'ESPLORAZIONE E LA COLTIVAZIONE DELLE RISORSE MINERALI DEI FONDI MARINI

Art. 21

Disposizioni di attuazione

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del tesoro e, ove occorra, con gli altri Ministri interessati, sono emanate le norme necessarie per l'attuazione della presente legge. Esse disciplinano, tra l'altro, le misure necessarie: per dare, agli Stati che assicurano la reciprocita', informazione delle domande di permessi e dei permessi rilasciati e per dare conoscenza delle informazioni trasmesse dagli Stati sopraindicati e che possono interessare i nazionali italiani; per l'applicazione della presente legge in relazione alle esigenze inerenti ai rapporti con gli Stati che assicurano la reciprocita'.

Versione in vigore dal 16 marzo 1985, non più in vigore dal 20 dicembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini
Estremi	Legge 20 febbraio 1985, n. 41
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sull-esplorazione-e-la-coltivazione-delle-risorse-minerali-dei/art-21-disposizioni-di-attuazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it